

S T A T U T O

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Associazione denominata **"Associazione Amici del Campus Bio-Medico di Roma - ETS"**.

2. La Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

3. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente utilizzerà l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico, dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

7. La Associazione ha sede in **Roma**; la sua durata è illimitata. Con decisione del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà trasferire la sede purché nell'ambito dello stesso Comune, istituire filiali e succursali nonché modificarle e sopprimerle, senza che si renda necessaria una modifica statutaria

ARTICOLO 2

FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

1. La Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare, svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla Legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in G.u. n. 129 del 6 giugno 2001;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) predisporre iniziative atte ad apportare migliorie ai servizi, alle strutture, alle attrezzature e all'efficientamento degli spazi universitari e realizzare iniziative di studio e di ricerca scientifica e di particolare interesse sociale, promuovere studi di fattibilità, verifica dell'attendibilità e dell'efficacia

delle diverse articolazioni della prevenzione;

e) realizzare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari. Formazione universitaria e post-universitaria;

f) organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, pubblicazioni, produzione di indagini dottrinali ed analisi monografiche nell'ambito medico e biomedico, convegni, incontri, programmi di cooperazione in ambito sanitario anche con paesi in via di sviluppo;

g) procedere con iniziative finalizzate a reperire mezzi finanziari occorrenti al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'attività di interesse generale, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;

h) interessare e coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli enti locali, gli enti pubblici e privati anche stipulando accordi o convenzioni e sensibilizzando i mezzi di informazione in genere;

i) realizzare tutte le attività connesse o diverse e strumentali alle suddette, al fine di realizzare gli scopi statutari.

2. L'Associazione potrà operare, nel predetto ambito, anche attraverso Università, Enti di Ricerca, Policlinici e altre Fondazioni che direttamente svolgano attività di ricerca scientifica, con interscambio nazionale e internazionale. La Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 117/2017 la Associazione può svolgere attività e iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 3

SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, (che abbiano conseguito la maggiore età), o giuridiche, (italiane o straniere), in numero illimitato, che condividono le finalità per le quali l'Associazione è stata

costituita e si impegnano al raggiungimento degli scopi sociali. I soci sono tenuti a rispettare le norme di questo Statuto, nonché quanto deliberato in conformità alla legge ed allo Statuto dall'Assemblea e/o dal Consiglio direttivo.

2. L'adesione all'Associazione avviene a titolo esclusivamente personale e volontario.

3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

4. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) ONORARI;

b) ORDINARI.

(Soci Onorari)

Soci Onorari sono coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze in campo culturale e/o sociale o che abbiano reso importanti servigi in favore dell'Associazione.

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci con il voto favorevole espresso da non meno dei due terzi dei componenti del Consiglio;

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale e possono svolgere le attività dell'Associazione e usufruire dei relativi servizi con le modalità dettate dal regolamento interno.

(Soci Ordinari)

L'ammissione del Socio Ordinario è subordinata a:

a) presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale decide senza obbligo di motivazione;

b) pagamento della quota sociale;

c) accettazione senza riserva di questo Statuto e dell'eventuale regolamento e loro successive modifiche.

Per diventare soci ordinari è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo con il voto favorevole espresso da non meno dei due terzi dei componenti del Consiglio.

I soci Ordinari sono tenuti al versamento della prescritta quota annuale, partecipano attivamente per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione ed usufruiscono dei servizi dell'Associazione secondo le modalità dettate dal regolamento.

(Pagamento delle quote annuali)

Le quote annue per l'iscrizione, il rinnovo e la conferma della qualità di socio vanno corrisposte in un'unica soluzione tramite pagamento su c/c bancario, postale, ovvero in contanti.

Modalità diverse di pagamento potranno essere previste da un regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole previsto per le modifiche dello Statuto.

(Ambasciatori)

Il Consiglio Direttivo può riconoscere, con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, la qualifica di

"Ambasciatore" dell'Associazione - da spendersi in qualsiasi dibattito pubblico, convegno, ecc. - a qualunque soggetto, anche non socio, che, mostrando una spiccata vicinanza alle finalità dell'ente, si sia particolarmente distinto nelle seguenti attività:

- a) raccogliere fondi per finanziare, insieme ad amici, familiari e persone che desiderino contribuire al raggiungimento dell'attività associativa o di un singolo progetto. La raccolta può avvenire utilizzando occasioni quali: feste, compleanni, matrimoni, giornate dedicate, eventi sportivi;
- b) offrire ai singoli progetti le proprie competenze: professionali, creative, tecniche, sportive, ecc.;
- c) reperire beni utili per le manifestazioni dell'associazione;
- d) divulgare la missione sia fra le persone fisiche che fra le aziende che potrebbero aiutare l'associazione.

(Cessazione di appartenenza all'Associazione)

La qualifica di socio ed i relativi diritti si perdono per dimissioni volontarie, da presentare per iscritto al Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo, ed in caso di morte.

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per morosità - nel pagamento delle quote annuali o di quant'altro dovuto eventualmente all'Associazione - mantenuta per un periodo superiore a novanta giorni; per infrazioni allo Statuto o al regolamento interno, nonché per comportamento contrario alle finalità dell'Associazione o di ostacolo al buon andamento delle sue attività.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitatigli.

La delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall'Assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al Socio escluso.

Il socio escluso o receduto dall'Associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate né ad alcuna indennità: non ha diritti sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito con i conferimenti in denaro effettuati dai Soci;
- b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Associazione, con destinazione espressa al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato Italiano o da altri Stati stranieri e persone giuridiche nazionali e/o internazionali e/o sovranazionali di qualsiasi genere e natura, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura.

2. Il patrimonio minimo della Associazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.117/2017 il patrimonio minimo della Associazione deve essere costituito da una somma liquida disponibile non inferiore ad **Euro 15.000,00 (quindicimila)**.

3. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui sopra è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5

FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione della Associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio Direttivo;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali contributi attribuiti alla Associazione dallo Stato Italiano, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;

- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Soci;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Associazione.

ARTICOLO 6

ORGANI

1. Sono organi della Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Revisore Legale dei Conti.

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, qualora abbiano anche la qualifica di Soci, svolgeranno la loro attività gratuitamente; inoltre, potranno rendere - sempre a titolo gratuito e per conto della Associazione - le loro rispettive prestazioni professionali per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli scopi della Associazione.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote annuali: essa costituisce l'organo sovrano. Ad ogni socio corrisponde un voto.

2. Tutti i soci possono esercitare il diritto di voto, anche per delega. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, che non sia membro del Consiglio direttivo o revisore; tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre soci.

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata: dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci o dal Presidente. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- a) per discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) per eleggere o surrogare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
- c) per stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell'Associazione;
- d) per trattare tutti gli argomenti che siano di sua competenza, ovvero previsti nella convocazione a seguito di richiesta dei Soci o del Presidente.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, anche su richiesta motivata ed indicante l'ordine del giorno presentata al Consiglio stesso da almeno un decimo dei soci. Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di indire l'Assemblea straordinaria al più tardi entro un mese dal ricevimento della domanda. E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) l'approvazione delle modifiche allo statuto dell'Associazione;

b) la deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

6. Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno un decimo dei soci.

7. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, ovvero con avviso esposto nella sede dell'Associazione e pubblicato per via telematica - almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non sia trascorso un giorno dalla prima.

8. L'Assemblea vota di norma per alzata di mano: anche con voto segreto, se chiesto dalla maggioranza.

9. Il voto - per le materie di competenza dell'assemblea ordinaria dei Soci - potrà essere espresso per corrispondenza, su iniziativa del Consiglio Direttivo.

10. Il voto per corrispondenza si eserciterà a seguito dell'invio a tutti gli aventi diritto al voto - presso il domicilio risultante dal Registro degli Associati, e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione - del testo per esteso della delibera proposta.

11. I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell'Associazione, entro il termine indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.

12. La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale astensione dal voto.

13. La decisione viene adottata solo quando sia pervenuto all'Associazione il voto favorevole rappresentante almeno la maggioranza assoluta dei Soci.

14. Spetta al Presidente dell'Associazione constatare l'esito della consultazione e comunicarlo a tutti i soci, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è formata, con l'apertura delle buste contenenti l'espressione del voto.

15. Tutti i documenti trasmessi alla sede legale

dell'Associazione - relativi alla formazione della volontà dei soci - devono essere conservati presso tale sede.

16. Le Assemblee deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del codice civile. In deroga a tale ultimo articolo, per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17. L'assemblea può tenersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti e in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la riunione stessa, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali i convocati potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti insieme il Presidente ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, così come stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

2. Nella seduta immediatamente successiva all'Assemblea che ha provveduto alla loro nomina, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo sovrintende alla ordinaria gestione delle attività sociali ed adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.1: il Consiglio si riunisce di norma tre volte l'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione

dovrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata tramite posta o via internet ovvero con notifica a mano almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato.

6. Il Consiglio Direttivo:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'Associazione, promuove e coordina l'attività sociale;
- b) propone all'Assemblea l'approvazione del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
- c) determina la misura delle quote annuali, e di quanto dovuto eventualmente per la fruizione dei servizi associativi;
- d) propone il versamento di contributi volontari in relazioni alle necessità dell'Associazione, stabilendo le modalità di riscossione: la misura delle quote annuali resterà invariata sino a nuova delibera;
- e) decide sulle richieste di iscrizioni e di recesso;
- f) delibera l'esclusione dall'Associazione ed assume i provvedimenti disciplinari;
- g) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- h) predispone la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;
- i) determina l'assunzione e il licenziamento del personale eventualmente necessario per il funzionamento dei servizi e delle strutture, stabilendo il relativo trattamento economico e giuridico;
- j) delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all'investimento delle eventuali disponibilità;
- k) delibera acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente le proprie attività al Presidente o ad uno o più Consiglieri e può nominare e revocare in ogni momento Delegati a singole attività, conferendo loro i poteri all'uopo necessari. La delega può essere conferita a favore dei Soci onorari e ordinari.

8. La riunione del Consiglio Direttivo può tenersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti e in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la riunione stessa, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali i convocati potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti insieme il Presidente ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo, coordina l'attività degli organi e dei servizi sociali.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale degli atti e provvedimenti con potestà di delega per singoli atti e sulla esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. Sottoscrive il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei soci. Pone in essere tutte le azioni per la tutela del nome e del logo o del simbolo dell'Associazione.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.
4. Il Presidente, in rappresentanza dell'Associazione, ha la potestà, previa delibera del Consiglio direttivo, di aprire conti correnti bancari e postali a quest'ultima intestati, per effettuare le normali operazioni di gestione ovvero emettere ed incassare assegni, contributi e finanziamenti da istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, locali e da privati.

ARTICOLO 10

VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento.

ARTICOLO 11

TESORIERE

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere riscuote quanto dovuto all'Associazione per quote sociali o ad altro titolo e provvede alle spese ordinarie. Per le spese straordinarie deve essere autorizzato dal Presidente dell'Associazione.
3. A tale scopo può essere conferita dal Presidente al Tesoriere la delega alla firma su conto bancario e/o conto postale dell'Associazione. I mandati di pagamento delle spese non costituiscono titolo legale se non muniti della firma del Presidente.

ARTICOLO 12

SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato, ove opportuno, dal Consiglio Direttivo. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica, nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 13

ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi di cui all'art.30 del D.Lgs.n.117/2017.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, primo comma, D.Lgs. n.117/2017, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n.117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

7. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio direttivo di cui al precedente articolo 8.

ARTICOLO 14

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente. A seguito dell'approvazione il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti previsti dal D.Lgs.n. 117/2017.

5. Qualora la Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

6. Qualora la Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Associazione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo della Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Associazione, individuate dall'organo sociale competente (Consiglio Direttivo), o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice Civile.